

**COMUNE DI MOSCIANO S.A.
(TERAMO)**

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

**ENTRATE TRIBUTARIE
COMUNALI**

- approvato con atto consiliare n. 87 del 29-12-2001;
- modificato con atto consiliare n. 2 del 22-01-2013;
- modificato ulteriormente con atto consiliare n. 10 del 24-03-2015

PARTE I

TITOLO I – Disposizioni generali

- ART. 1 – Definizioni**
- ART. 2 – Ambito e scopo del regolamento**
- ART. 3 – Entrate tributarie comunali**
- ART. 4 – Agevolazioni tributarie**
- ART. 5 – Aliquote e tariffe**

TITOLO II – Accertamento delle entrate tributarie

CAPO 1° - Gestione delle entrate

- ART. 6 – Forma di gestione**
- ART. 7 – Il funzionario responsabile del tributo**

CAPO 2° - Denunce e controlli

- ART. 8 – Dichiarazione tributaria**
- ART. 9 – Attività di controllo**
- ART. 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**
- ART. 11 – Rapporti con il contribuente**

CAPO 3° - Procedimento di accertamento

- ART. 12 – Avviso di accertamento**
- ART. 13 – Notificazione a mezzo posta**

CAPO 4° - Contenzioso e strumenti deflativi

- ART. 14 – Contenzioso**
- ART. 15 – L'autotutela**

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- ART. 16 – Riscossione**
- ART. 17 – Sospensione e dilazione del versamento**
- ART. 18 – Rimborsi**
- ART. 19 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

TITOLO IV - Sanzioni

- ART. 20 – Graduazione delle sanzioni**
- ART. 21 – Cause di non punibilità**
- ART. 22 – Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni**

TITOLO V – Norme finali e transitorie

ART. 23 – Norme finali

ART. 24 – Disposizioni transitorie

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'unità operativa, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione – PEG, la responsabilità della gestione delle attività del settore, servizio, unità operativa o ufficio comunale;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

ART. 2 – Ambito e scopo del Regolamento

- 1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.**
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento delle attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.**
- 3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.**

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ART. 3 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ART. 4 – Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

ART. 5 – Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale, con delibera da allegare al progetto di bilancio, determina criteri di applicazione, aliquote e tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso se non diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO II – Accertamento delle entrate tributarie

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 – Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo per quanto concerne le fasi di accertamento e riscossione secondo il disposto dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446-

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici richiesti.
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'art. 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

ART. 7 – Il funzionario responsabile del tributo.

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 16;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

ART. 8 – Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o regolamento.**
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.**
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, emette avviso di contestazione della violazione formale invitando il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni al ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.**
- 4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.**
- 5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.**

ART. 9 – Attività di controllo

- 1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.**
- 2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.**
- 3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa;**
- 4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.**
- 5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs n. 446/1997 sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributario in misura pari al 3% delle maggiori riscossioni conseguenti all'attività di liquidazione ed accertamento.**
- 6. L'incentivo di cui al precedente comma è ripartito dal dirigente dell'area economico-finanziaria con proprio provvedimento sulla base dell'impegno individuale e dei risultati raggiunti nell'attività di recupero dell'imposta evasa.**

ART. 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.

- 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi**

prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

- 2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.**

ART. 11 – Rapporti con il contribuente

- 1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.**
- 2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.**

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 12 – Avviso di accertamento

- 1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:**
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;**
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;**
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;**
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;**
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.**
- 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.**
- 3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.
Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.**

ART. 13 – Notificazione a mezzo posta

- 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.**
- 2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la**

notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 14 – Contenzioso

- 1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.**
- 2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.**
- 3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.**
- 4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.**
- 5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.**
- 6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.**

ART. 15 – L'autotutela

- 1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, sentito il responsabile dell'ufficio:
a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.**
- 2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.**
- 3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.**
- 4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza**

dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ART. 16 – Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
4. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, nel rispetto della norma dell'art. 24, comma 3.
In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.
5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sui ruoli stessi e sul riassunto riepilogativo dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna apposito verbale.

ART. 17 – Sospensione e dilazione del versamento.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

~~2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.~~

~~“L'Amministrazione Comunale, su richiesta del contribuente, consente il pagamento rateale di imposte e tributi arretrati, oggetto di avviso di accertamento, fino ad un massimo di 24 rate mensili, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali di rateazione.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, nel termine di scadenza della rata successiva, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta”.~~

~~(N.B.: modifica apportata al comma 2 dell'art. 17 giusta delibera di C.C. n. 02/22-01-2013)~~

~~“L'Amministrazione Comunale, su richiesta del contribuente, consente il pagamento rateale di imposte e tributi arretrati, oggetto di avviso di accertamento, fino ad un massimo di 24 rate mensili, previa applicazione, a partire dalla seconda rata degli interessi legali di rateazione.~~

~~E' consentito, su richiesta del contribuente, la rateazione fino a 60 mesi di imposte e tributi arretrati, con rate di importo minimo di euro 100,00 previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali di rateazione.~~

~~Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta”. (N.B.: modifica apportata al comma 2 dell'art. 17 giusta delibera di C.C. n.10 del 24-3-2015)~~

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

ART. 18 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 15, comma 5, decorre dalla data di notificazione del

provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile procede all'esame dell'istanza di rimborso e comunica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

ART. 19 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV - Sanzioni

ART. 20 – Graduatorie delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono graduate come di seguito precisato:
 - a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, applicazione della sanzione:
 - a/1) nel massimo previsto dalla legge (200%), se l'ammontare del tributo accertato d'ufficio è superiore a £. 1.000.000;
 - a/2) nella misura intermedia (150%), se detto ammontare è di importo da £. 500.000 a £. 1.000.000;
 - a/3) nel minimo di legge (100%) se il tributo accertato è inferiore a £ 500.000;
 - b) in caso di infedele dichiarazione o denuncia, applicazione della sanzione:
 - b/1) nel massimo previsto dalla legge (100%), se la rettifica comporta la determinazione di una differenza di tributo superiore a £. 500.000;
 - b/2) nella misura intermedia (75%) se la differenza suddetta è di importo da £. 300.000 a £. 500.000;
 - b/3) nel minimo di legge (50%) se tale differenza è inferiore a £ 300.000;
 - c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in casi di violazioni non suscettibili di incidere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata,

incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune;

e) nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si applica una sanzione del 30% dell'importo non versato;

f) nel caso di concorso di violazioni o continuazione per l'applicazione delle sanzioni si applicano i seguenti criteri:

f/1) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

f/2) se le violazioni di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;

f/3) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione-base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due;

g) nel caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà;

h) qualora ricorra sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

ART. 21 – Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

ART. 22 – Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18.

TITOLO V – Norme finali e transtorie

ART. 23 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.**
- 3. La riscossione delle entrate patrimoniali relative all'espletamento di servizi, compresi tariffe, canoni d'uso di beni indisponibili, di concessioni e comunque di corrispettivi a fronte di prestazioni rese dagli uffici e dai Servizi, o di utilizzo di beni non espressamente disciplinato attraverso norme di diritto privato, comprese le penalità, sanzioni, more, ecc., avviene attraverso la iscrizione a ruolo, tramite Concessionario.
Le iscrizioni delle restanti entrate patrimoniali generate da rapporti di diritto privato, quando consentito dalla legge, avviene attraverso l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, o sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.**

ART. 24 – Disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.**